

UNIONE VALDERA

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola

Zona Valdera - Provincia di Pisa

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE VALDERA

Deliberazione Numero 52 del 01.06.2012

OGGETTO:

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE NELL'AMBITO DELL'UNIONE VALDERA.

L'anno duemiladodici, il giorno primo del mese di giugno, alle ore 15.30, presso la sede dell'Unione Valdera in Via Brigade Partigiane n.4 a Pontedera, si è tenuta la seduta della Giunta dell'Unione Valdera dietro convocazione diramata dal Presidente ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento di Funzionamento della Giunta dell'Unione.

Risultano all'appello:

TURINI DAVID - PRESIDENTE UNIONE	P
GUIDI CORRADO	P
LARI ALESSIO	P
CIAMPI LUCIA	P
VANNOZZI GIORGIO	Assente
MARTINOLI BRUNO, Assessore delegato dal Sindaco Mancini Francesca	P
D'ADDONA THOMAS	Assente
TEDESCHI FABIO	P
FALCHI ALBERTO	P
CRECCHI SILVANO	Assente
CICARELLI ALESSANDRO	P
MILLOZZI SIMONE	P
FAIS MARIA ANTONIETTA	Assente

Risultano inoltre, in qualità di invitati permanenti alle sedute della Giunta, senza diritto di voto ma con facoltà di intervento, ai sensi dell'art.32 c.1 dello Statuto:

FATTICIONI FILIPPO	P
TERRENI MIRKO	P

Partecipa alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 267/2000, il Segretario Generale dell'Unione Valdera NORIDA DI MAIO.

Partecipa inoltre, ai sensi dell'articolo 35 comma 4 dello Statuto dell'Unione Valdera, il Direttore Generale dell'Unione Valdera GIOVANNI FORTE.

Presiede la seduta, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Funzionamento della Giunta, il Presidente dell'Unione Valdera DAVID TURINI.

Il Presidente, visto l'articolo 14 del Regolamento di Funzionamento della Giunta dell'Unione Valdera e accertato il numero legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Si procede pertanto con l'esame della proposta di deliberazione riportata di seguito.

OGGETTO:

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE NELL'AMBITO DELL'UNIONE VALDERA

Decisione :

La Giunta dell'Unione Valdera:

- decide di istituire il servizio di Mediazione denominato “Mediavaldera - Sportello di conciliazione dell’Unione Valdera” e di trasmettere la pratica per l’iscrizione nel Registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione al Ministero di Giustizia come previsto dalla normativa vigente;
- incarica il Dirigente Settore Affari Generali e la Responsabile del Servizio Agenzia Formativa di attivare gli indirizzi strategici previsti dai documenti programmatici dell’Unione e in particolare dal Rpp. 6.3 del PEG 2012 denominato “ Progetto Costituzione di un organismo Pubblico di mediazione Civile”;
- istituisce un comitato per la gestione dell’Organismo di Mediazione composto da n. 4 dipendenti a tempo indeterminato: Marconcini Mauro, Minuti Cinzia, Corsi Elena e Cerri Davide che si occuperanno di tutte le attività afferenti l’Organismo e il mantenimento dei rapporti con il Ministero;
- stabilisce che il costo del servizio dovrà essere interamente coperto dalle tariffe determinate, fatti salvi gli investimenti minimi preliminari e indispensabili per l’attivazione;
- individua quale responsabile del servizio di mediazione il Dirigente del Servizio Affari Generali dell’Unione Valdera Dott. Giovanni Forte;
- dispone che il servizio sia coordinato, nelle forme e nei modi opportuni, con il servizio di difesa civica ancora in funzione nel territorio della Valdera;
- approva il regolamento di procedura di “Mediavaldera - Sportello di conciliazione dell’Unione Valdera” (ALLEGATO 1) e i suoi allegati :
 - o allegato A) “Codice europeo di condotta per mediatori”
 - o allegato B) “ Scheda di valutazione del servizio di mediazione”.
- approva le indennità del servizio di mediazione e la tabella delle indennità (ALLEGATO 2) ai sensi dell’art. 16 del Decreto Ministero della Giustizia del 18 ottobre 2010 n. 180.

Motivazione:

La riforma della mediazione civile ha come obiettivo principale quello di ridurre il flusso in ingresso di nuove cause nel sistema Giustizia, offrendo al cittadino uno strumento più semplice e veloce con tempi e costi certi.

Questa riforma si affianca alla riforma del Processo Civile e al Programma di Digitalizzazione della Giustizia con cui s'intende intervenire nella fase di lavorazione delle cause.

La mediazione è l'attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

L'Unione Valdera ha deciso di costituirsi quale organismo di mediazione ritenendo che un'offerta ben strutturata e funzionale di questo nuovo servizio costituisca un elemento di forza nelle politiche di sviluppo locale, andando a mettere a disposizione delle imprese, dei professionisti e dei cittadini in genere uno strumento utile a definire in tempi celeri i contenziosi di natura civile e commerciale, sotto il controllo pubblico;

Il servizio sarà strettamente coordinato con la difesa civica ancora operativa sul territorio (comune di Pontedera), in relazione alle molteplici connessioni e sinergie tra le due funzioni.

L'Unione Valdera offre inoltre 'automaticamente', per la sua qualità ente pubblico, il valore aggiunto di una garanzia di trasparenza amministrativa e contabile per tutti coloro che si troveranno nella necessità di usufruire del servizio, con garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza nello svolgimento del servizio stesso.

Il servizio non comporterà aumento dei costi nel bilancio dell'Unione, in quanto le spese di funzionamento dovranno trovare copertura nelle indennità di mediazione sostenute da coloro che accederanno al servizio;

L'organismo sarà gestito mediante un comitato presieduto dal Direttore dell'Unione Valdera, Responsabile dell'organismo, del quale faranno parte 4 dipendenti a tempo indeterminato. I mediatori che vorranno iscriversi all'organismo, quali risorse esterne, verranno selezionati mediante procedura pubblica per titoli ed esami.

L'Unione Valdera ha stipulato per l'espletamento del servizio:

- apposita convenzione con la Camera di commercio di Lucca per lo svolgimento dell'attività di mediazione oltre che nella provincia di Pisa anche in altra provincia della regione come previsto dalla normativa vigente;
- polizza di assicurazione di importo non inferiore a € 500.000 ad oggetto la copertura della responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione.

Il servizio vedrà la sua regolamentazione attraverso quanto stabilito dal regolamento di procedura e dai suoi allegati.

Adempimenti a cura dell'ente pubblico:

Il Servizio Segreteria Generale curerà la pubblicazione all'albo del presente atto.

Il Servizio proponente trasmetterà copia digitale del presente provvedimento, una volta divenuto esecutivo, al responsabile del Registro degli organismi di mediazione presso il Ministero di Giustizia.

Segnalazioni particolari :

Il Dirigente responsabile dell'Area Affari generali Giovanni Forte ha espresso in data 30.05.2012 parere favorevole in linea tecnica sul presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio Finanziario Giovanni Forte ha espresso in data 30.05.2012 parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

La Giunta dell'Unione dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D.Lgs.267/2000, al fine di rendere più incisiva l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento.

Riferimenti Normativi

a) Generali :

D. Lgs. 267/2000 “ Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

Art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l'espressione dei pareri da parte dei responsabili dei servizi (in ordine alla regolarità tecnica ed eventualmente anche in ordine alla regolarità contabile) sulle proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta.

Statuto dell'Unione Valdera.

Regolamento di Funzionamento della Giunta dell'Unione Valdera.

b) Specifici:

Deliberazione della Giunta dell'Unione Valdera n. 19 del 2.03.2012 che approva il piano Esecutivo di Gestione anno 2012 .

D.Lgs 28/2010 "Decreto legislativo in materia di conciliazione delle controversie civili e commerciali, in attuazione dell'articolo 60 della legge 69/2009”;

D.M. 180/2010 aggiornato ai sensi del D.M. 145/2011 “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”.

Decreto legislativo 18/08/2000 N. 267, Art .134 comma 4, sulla immediata eseguibilità delle deliberazioni.

Ufficio Proponente:

Agenzia Formativa

Responsabile del procedimento: Cinzia Minuti

Telefono 0587 299.565

g.forte@unione.valdera.pi.it

**MEDIAVALDERA
SPORTELLLO DI CONCILIAZIONE DELL' UNIONE VALDERA**

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

Approvato dalla Giunta dell'Unione il _____ , con delibera n° _____

Art 1) DEFINIZIONI

1. Per «**Mediazione**» si intende l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
2. Per «**mediatore**» si intende la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la Mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
3. Per «**Organismo di Mediazione**», o semplicemente «**Organismo**», si intende l'Ente del sistema, iscritto nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia, deputato a gestire il procedimento di Mediazione ai sensi della normativa vigente;
4. Per «**Responsabile dell'Organismo**» si intende la persona fisica, cui sono attribuiti, con atto interno dell'Unione Valdera, i compiti e le prerogative riservate a tale soggetto dalla normativa vigente, o la persona individuata quale sostituto del Responsabile;
5. Per «**Registro**» si intende il Registro degli Organismi istituito presso il Ministero;
6. Per «**Segreteria**» si intende la struttura di supporto, comunque denominata, che cura la gestione delle procedure di Mediazione; a capo della Segreteria vi è il Responsabile dell'Organismo di Mediazione;
7. Per «**Unione Valdera**» si intende l'ente di diritto pubblico nato dall'Unione dei 15 Comuni logisticamente ubicati sul territorio della Valdera: Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme , Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte, Terricciola;
8. Per «**tirocínio assistito**», di cui all'Art. 4, comma 3, lett b) del D. M. n° 180/2010 come modificato dal D. I. n° 145/2011, si intende l'attività di osservazione dell'operato di un mediatore nello svolgimento di una delle fasi di cui si compone il percorso di Mediazione con la presenza di almeno una delle parti (dalla prima sessione a quella di redazione del verbale conclusivo a seguito dell'accordo ovvero del mancato accordo), senza avere la possibilità di interferire, in alcun modo, sul procedimento in corso;
9. Per «**tirocinante**» si intende il mediatore che ha conseguito il titolo presso un ente di formazione accreditato dal Ministero della Giustizia, iscritto ad almeno un Organismo di Mediazione che, nell'arco del biennio di aggiornamento successivo alla data di iscrizione, ha l'obbligo di svolgere l'attività di tirocinio assistito.

Art. 2) AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica alla procedura di Mediazione a fini conciliativi (Mediazione ai sensi del D. M. n° 180/2010 come modificato dal D. I. n° 145/2011).

Il Servizio di Mediazione offre la possibilità di giungere alla composizione delle controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili tra due o più soggetti comprese le liti tra imprese e tra imprese e consumatori, tra professionisti e cittadini, tra l'Ente Pubblico ed i Cittadini, tramite l'assistenza di un mediatore indipendente, imparziale e neutrale.

Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrative dall'Organismo di Mediazione in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro Regolamento.

In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di Mediazione in corso proseguono presso l'Organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l'Organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.

Il presente Regolamento, completo degli allegati che ne fanno parte integrante, si applica salvo quanto previsto dalla legge.

Art. 3) LA SEGRETERIA

La Segreteria amministra il servizio di Mediazione. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica.

La Segreteria tiene un apposito fascicolo per ogni procedimento di Mediazione.

La Segreteria può dichiarare concluso il procedimento dandone notizia alle parti:
- in qualsiasi momento le stesse dichiarino o dimostrino di non avere interesse a proseguire il procedimento;
- qualora siano decorsi quattro mesi dal deposito della domanda.

La Segreteria dichiara concluso il procedimento dandone notizia alle parti ove l'incontro non abbia luogo per rifiuto, espresso o tacito, dalla parte invitata ad aderire alla Mediazione e qualora la parte istante abbia espressamente richiesto, per iscritto o con altro mezzo idoneo a dimostrarne la ricezione, una semplice attestazione della Segreteria di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata. La presente disposizione non si applica quando l'esperimento del procedimento di Mediazione costituisce condizione di procedibilità ai sensi dell'Art. 5, comma 1 del D. lgs n° 28/2010, come esplicitato nel successivo Art. 9 «**Esito dell'incontro di Mediazione**» del presente Regolamento.

Su richiesta di parte la Segreteria attesta altresì per iscritto:

- a) l'avvenuto deposito della domanda;
- b) l'avvenuta chiusura del procedimento.

L'Organismo potrà avvalersi, anche per lo svolgimento di singole procedure, delle strutture, del personale, dei mediatori di altri Organismi, con i quali abbia concluso uno specifico accordo.

Art. 4) IL MEDIATORE

Il mediatore non decide la controversia ma aiuta le parti nella composizione della stessa tramite la ricerca di un accordo soddisfacente.

Il mediatore viene individuato dal Responsabile dell' Organismo tra i nominativi iscritti nelle liste secondo i criteri individuati di cui all'Art. 5 «**Criteri per la nomina dei mediatori**» del presente Regolamento, nel rispetto della normativa vigente.

Sulla base degli accordi di cui all'Art. 3 «**La segreteria**» del presente Regolamento, il mediatore, qualora se ne ravvisi l'opportunità, può essere individuato dal Responsabile dell'Organismo, con decisione motivata, anche negli elenchi di altri Organismi di Mediazione, nel rispetto dei criteri previsti dal successivo Art. 5 «**Criteri per la nomina dei mediatori**», in maniera da assicurare l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.

Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge e dal «**Codice Europeo di condotta per mediatori**» (di cui all' ALLEGATO A del presente Regolamento).

Prima dell'inizio di ciascun procedimento di Mediazione e comunque prima dell'incontro con le parti, **il mediatore sottoscrive un'apposita dichiarazione di indipendenza** (assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o professionali - tra il mediatore e le parti, loro consulenti e loro parenti), **imparzialità** (soggettiva del mediatore, il quale non deve favorire una parte a discapito dell'altra), e **neutralità** (posizione del mediatore, il quale non deve avere un diretto interesse all'esito del procedimento di Mediazione), con esplicito riferimento al «**Codice europeo di condotta per mediatori**» (di cui all' ALLEGATO A del presente Regolamento).

Egli si impegna inoltre a comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità.

In casi eccezionali, l'Organismo può sostituire il mediatore prima dell'inizio dell'incontro di Mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza.

A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di oggettivo impedimento, l'Organismo informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione.

Ove si renda necessario e secondo quanto previsto dalla legge, il Responsabile dell'Organismo può individuare un co-mediatore che aiuti il mediatore nell'esercizio della sua funzione.

Ciascuna parte può richiedere al Responsabile dell'Organismo in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore.

Nel caso in cui le funzioni di mediatore siano svolte dal Responsabile dell'Organismo, sull'istanza di sostituzione provvede il soggetto gerarchicamente sovraordinato al Responsabile.

Art. 5) CRITERI PER LA NOMINA DEI MEDIATORI

Presso la segreteria del servizio di mediazione denominato «**Mediavaldera - Sportello di conciliazione dell'Unione Valdera**» (da ora in poi denominato Organismo) devono essere conservati, per ciascun mediatore iscritto nelle liste del medesimo Organismo, fascicoli contenenti curriculum dettagliato del professionista, attestati relativi ai corsi frequentati dallo stesso, schede di valutazione dell'operato del mediatore.

Per ciascun mediatore il Responsabile deve predisporre una scheda, anche su supporto informatico, relativa ai titoli di studio e professionali, alle specializzazioni eventualmente possedute, alle procedure gestite, ai corsi frequentati, sia relativamente alla competenza professionale che alle tecniche di Mediazione e comunicazione. Il mediatore annualmente deve provvedere all'aggiornamento del proprio fascicolo e della propria scheda.

Il mediatore è individuato dal Responsabile dell'Organismo tra i nominativi iscritti negli appositi elenchi con provvedimento del Responsabile del Registro nel rispetto della normativa vigente.

La lista dei mediatori è consultabile sul sito www.unione.valdera.pi.it.

I mediatori, al fine di essere iscritti all'interno delle liste dell'Organismo, dovranno possedere la specifica formazione, lo specifico aggiornamento almeno biennale acquisito presso gli enti di formazione accreditati oltre che la partecipazione ad attività di tirocinio assistito di almeno venti casi di Mediazione nell'arco del biennio, alla luce di quanto previsto dal D. M. n° 180 del 2010 modificato ai sensi del D. I. n° 145/2011.

L'Organismo designa il mediatore più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista.

Nell'assegnazione degli incarichi, l'Organismo si attiene a quanto previsto nell'Art.3, comma 1 lett.b) del D. I. n° 145/2011, secondo cui, nel Regolamento di procedura devono essere stabiliti **criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di Mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.**

A tal fine, il Responsabile dell'Organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse **aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc.)**, derivata dal titolo di studio posseduto e dall'esperienza professionale maturata nonché, all'interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di Mediazione di ciascun mediatore, esplicitato dai **seguenti criteri**:

- periodo di svolgimento dell'attività di Mediazione;
- grado di specializzazione;
- numero dei contributi scientifici pubblicati;
- numero di mediazioni svolte;
- numero di mediazioni svolte con successo.

Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea. In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del Responsabile dell'Organismo sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del Responsabile dell'Organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà, sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di Mediazione, si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazione.

L'Organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l'eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del mediatore. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni, l'Organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati, tenendo conto dell'oggetto e delle parti della controversia, in maniera da assicurare l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.

Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell'Organismo; inoltre, possono anche indicare congiuntamente la qualifica professionale che ritengono più adeguata o viceversa quella che non ritengono appropriata. Spetta comunque al Responsabile dell'Organismo di Mediazione valutare l'opportunità di dar seguito alla richiesta delle parti. Qualora il Responsabile dell'Organismo di Mediazione non accolga la richiesta delle parti, il provvedimento di nomina del mediatore dovrà essere adeguatamente motivato.

Art. 6) TIROCINIO ASSISTITO

Il Responsabile dell'Organismo di Mediazione consente gratuitamente lo svolgimento del tirocinio assistito di cui all'Art. 4, comma 3, lett. b del D.M. n° 180/2010 aggiornato ai sensi del D.I. n° 145/2011, dando comunque precedenza ai tirocini dei mediatori iscritti nel proprio elenco, e determinerà, tenendo conto dei profili organizzativi, degli spazi a disposizione, del numero delle parti, il numero massimo dei tirocinanti per ciascun incontro di Mediazione.

I nominativi dei tirocinanti sono comunicati alle parti e al mediatore prima dell'inizio dell'incontro di Mediazione. In qualunque momento, le parti della Mediazione ed il mediatore potranno chiedere l'allontanamento dei tirocinanti.

Il tirocinante, in ogni caso, è tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso dell'intero procedimento di Mediazione per questo è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all'intero procedimento di Mediazione.

Ai fini del conteggio dei casi di Mediazione da svolgere nell'arco del biennio da parte del tirocinante, si considera valida la partecipazione ad una singola fase del procedimento di Mediazione.

Il tirocinante non ha diritto a percepire alcun compenso.

Art. 7) AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento di Mediazione può essere avviato su istanza di parte anche sulla base di un'apposta clausola contrattuale, su invito del Giudice, e qualora la legge preveda l'obbligo di esperire un tentativo di Mediazione prima di proporre l'azione giudiziale.

Il procedimento si avvia attraverso il deposito, presso la Segreteria dell' Organismo di una domanda completa.

La relativa modulistica è stata predisposta sia in forma *on line* e pubblicata sul sito www.unione.valdera.pi.it sia in forma cartacea da richiedere alla Segreteria dell'Organismo.

Nella domanda devono essere indicati:

- il nome dell'Organismo di Mediazione;
- le generalità ed i recapiti delle parti e, se nominati, degli eventuali difensori tecnici e/o consulenti, c/o cui effettuare le dovute comunicazioni;
- l'oggetto della controversia;
- le ragioni della pretesa;
- il valore della controversia sulla base dei criteri indicati nel Codice di Procedura Civile.

Qualora il valore della lite risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di Euro 250.000,00 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di Mediazione il valore risulti diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

La Segreteria procede all'istruttoria della domanda presentata.

Alla domanda deve essere allegata copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento delle spese di Segreteria (di cui all' «**Indennità del servizio di Mediazione di Mediavaldera - Sportello di conciliazione dell'Unione Valdera**»).

Qualora la domanda si presenti incompleta rispetto agli elementi sopraindicati oppure la parte istante non provveda al versamento delle spese di avvio, il Responsabile dell'Organismo tiene in sospeso la domanda e invita la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento **entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione**, decorsi inutilmente i quali la procedura sarà in sospesa per un termine di massimo 4 mesi dal deposito della domanda e le parti saranno informate. Decorso inutilmente detto termine, la procedura verrà estinta.

Le parti possono depositare domande congiunte o contestuali. La domanda può essere depositata anche nei confronti di più parti.

La Segreteria dell'Organismo comunica l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura.

Il Responsabile dell'Organismo fissa la data del primo incontro tra le parti **entro 15 giorni dal deposito** della domanda, salvo diverso accordo tra le parti o motivate esigenze organizzative. La Segreteria comunica alla parte che ha attivato la procedura la data dell'incontro. La Segreteria invia alle altre parti la domanda di Mediazione e comunica la data del primo incontro con mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione. L'istante, in aggiunta all'Organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.

Le parti, 7 giorni prima dell'incontro, confermano chi sarà presente allo stesso.

La mancata conferma equivale al rifiuto a partecipare all'incontro.

La parte che aderisce al procedimento, al momento dell'adesione, procede al pagamento delle spese di Segreteria inviando alla stessa copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento.

La Mediazione ha una durata non superiore a 4 mesi dal deposito dell'istanza. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza.

Le indennità dovute dalle parti sono quelle previste dal D. M. n° 180/2010, come modificato dal D. I. n° 145/2011, Art. 16. (di cui all' «**Indennità del servizio di Mediazione di Mediavaldera - Sportello di conciliazione dell'Unione Valdera**»).

Le spese di Mediazione sono corrisposte per intero prima dell'inizio del primo incontro di Mediazione e non oltre il rilascio del verbale di accordo.

Le spese di Mediazione sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento (di cui all' «**Indennità del servizio di Mediazione di Mediavaldera - Sportello di conciliazione dell'Unione Valdera**»). In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'Art. 5, comma 1 del D. Lgs n° 28/2010 l' Organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la Mediazione.

Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di Mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.

Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.

Art. 8) L'INCONTRO DI MEDIAZIONE

La Mediazione si svolge presso la sede dell'Organismo **Mediavaldera - Sportello di conciliazione dell'Unione Valdera** in Via Brigade Partigiane n° 4 - Pontedera (PI), eventualmente presso un'altra sede ritenuta più idonea con il consenso di tutte le parti e del mediatore e del Responsabile dell'Organismo.

L'Organismo si avvale, ai sensi dell'Art.7 del D. M. n° 180/2010, delle strutture, del personale e dei mediatori dell'Organismo di conciliazione della CCIAA di Lucca, con il quale ha raggiunto l'accordo in data 17/05/2012 come da Convenzione del 17/05/2012 Reg. n. 30 scritte private depositata agli atti dell'Unione Valdera.

Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di Mediazione personalmente. Le parti possono farsi assistere da un difensore tecnico o da un consulente di fiducia.

La partecipazione per il tramite di rappresentanti, informato dei fatti e munito dei necessari poteri, tramite apposita delega scritta, è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi.

Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di Mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.

Il mediatore è libero di condurre gli incontri di Mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti.

Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo. Su richiesta del mediatore il Responsabile dell'Organismo individua un consulente tecnico seguendo le indicazioni fornite dallo stesso mediatore, sempre che tutte le parti siano d'accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri in eguale misura, salvo diverso accordo. Il compenso del consulente tecnico sarà determinato sulla base del Tariffario stabilito per i consulenti tecnici del Tribunale e al pagamento dello stesso provvederanno direttamente le parti.

Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti sia congiuntamente che separatamente.

Art 9) ESITO DELL'INCONTRO DI MEDIAZIONE

Conclusa la Mediazione, il mediatore redige apposito verbale che viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore, che certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità alla sottoscrizione. Nel processo verbale, il mediatore dà atto dell'esito dell'incontro.

Quando tutte le parti lo richiedono, il mediatore, dopo averle informate circa le conseguenze previste dalla legge per il caso di mancata accettazione, formula una proposta di conciliazione.

La proposta di conciliazione e' comunicata alle parti per iscritto tramite la Segreteria.

Le parti fanno pervenire alla Segreteria, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

In caso di mancata adesione o partecipazione alla procedura di Mediazione di una delle parti, il mediatore non può formulare la proposta.

Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:

- a. se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di Mediazione;
- b. Nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;
- c. in caso di mancata partecipazione alla Mediazione di una o più parti;
- d. in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.

Ove sia stato richiesto dalle parti o dove lo abbia ritenuto opportuno, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo il mediatore, nel redigere il processo verbale, dà inoltre, atto, della proposta di conciliazione dallo stesso sottoposta alle parti.

Tutti gli oneri e obblighi derivanti dall'accordo raggiunto restano a carico delle parti.

Nei casi di cui all'Art. 5, comma 1 del D. Lgs. n° 28/2010, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in Mediazione, e la Segreteria dell'Organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formati dal mediatore ai sensi dell' Art. 11, comma 4, del D. lgs. n° 28 del 2010.

Ai sensi dell'Art. 11 del D. lgs. n° 28/20120, sentite le parti, l'Organismo può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la Mediazione per verbalizzare la proposta di conciliazione sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente.

Il processo verbale formato a conclusione del procedimento di Mediazione e' depositato presso la Segreteria dell'Organismo e di esso e' rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

Al termine del procedimento di Mediazione la Segreteria consegna alle parti la **scheda di valutazione** (di cui all'ALLEGATO B del presente Regolamento), che verrà a sua volta trasmessa al Responsabile del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

Art. 10) RISERVATEZZA

Il procedimento di Mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato.

Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di Mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. La suddetta limitazione riguarda anche il mediatore in tirocinio previsto nell'Art.2 del D. I. n° 145/2011.

Il mediatore e chiunque intervenga all'incontro, sono tenute alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di Mediazione, ivi inclusi i mediatori in tirocinio, gli avvocati e i consulenti, hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura suggerimenti, informazioni, circostanze che sono state espresse durante gli incontri di Mediazione.

A tal fine, i soggetti, diversi dalle parti e dagli addetti della Segreteria, presenti all'incontro di Mediazione, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione.

Le parti non possono utilizzare, nel corso di un eventuale successivo giudizio, arbitrato o procedimento contenzioso promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della Mediazione, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di Mediazione, salvo il caso in cui vi sia consenso della parte da cui provengono le informazioni e le dichiarazioni. Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti della Segreteria e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio o deferire il giuramento decisorio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza.

L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti formato durante il procedimento.

Art. 11) ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA'

Sono di esclusiva responsabilità delle parti:

- l'assoggettabilità della controversia alla procedura di Mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'Organismo;
- le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di Mediazione;
- la qualificazione della natura della controversia;
- l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla Mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la Mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
- l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- la determinazione e l'indicazione del valore della controversia;
- la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
- le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.

L'Organismo non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni, conseguenti a:

- mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell'Organismo;
- imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante.

In entrambi i casi uniche responsabili sono le parti interessate. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, è fatta salva la possibilità per la parte istante di effettuare a propria cura la comunicazione del deposito della domanda di Mediazione, anche senza l'indicazione della data dell'incontro di Mediazione.

Codice europeo di condotta per mediatori

COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI

Competenza

I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.

Nomina

Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l'incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.

Onorari

Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate.

Promozione dei servizi del mediatore

I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.

ART. 2 INDIPENDENZA E IMPARZIALITA'

2.1. Indipendenza

Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.

Le suddette circostanze includono:

- qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
- qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione;
- il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.

In tali casi il mediatore può accettare l'incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti. Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

2.2. Imparzialità

Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.

ART. 3 L'ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA

3.1. Procedura

Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso.

Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell'accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti. Su richiesta delle parti, l'accordo di mediazione può essere redatto per iscritto. Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di

forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti. Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.

3.2. Correttezza del procedimento

Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento. Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:

- sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione; o
- il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.

3.3. Fine del procedimento

Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione.

Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo.

ART. 4 RISERVATEZZA

Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.

Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.

**MEDIAVALDERA
SPORTELLO DI CONCILIAZIONE DELL'UNIONE VALDERA**

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE

Ai sensi dell'Art.7, comma 5, lett. b) del D. M. n° 180/2010

La compilazione del presente questionario permetterà ai funzionari che si occupano del servizio di Mediazione di Mediavaldera - sportello di conciliazione dell'Unione Valdera, di acquisire informazioni utili a migliorare il servizio offerto nell'ottica di un incremento dell'efficienza e della rispondenza alle aspettative degli utenti che vi si rivolgono.

La compilazione delle presente scheda di valutazione al termine del procedimento di Mediazione è richiesta nel Regolamento di procedura dell'Organismo a norma dell'Art. 7 del D. M. n° 180/2010. Essa deve essere compilata, sottoscritta e trasmessa dalla parte alla Segreteria di Mediavaldera - sportello di conciliazione dell'Unione Valdera, anche per via telematica, con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento.

Si ringrazia per la gentile collaborazione.

Nome: _____ **Cognome:** _____

Luogo e Data: _____ In proprio In rappresentanza di: _____

Nome e Cognome del Mediatore _____

Si richiede di rispondere ai quesiti apponendo una crocetta corrispondente al grado di giudizio desiderato che va da "Per niente" (equivalente al punteggio 1) a "Moltissimo" (equivalente al punteggio 5).

VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO	Per niente (1)	Poco (2)	Abbastanza (3)	Molto (4)	Moltissimo (5)
Adeguatezza e comfort della sede e degli spazi messi a disposizione durante l'incontro di Mediazione.					
Assistenza della Segreteria e completezza delle informazioni fornite durante tutto il corso della procedura.					

VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE	Per niente (1)	Poco (2)	Abbastanza (3)	Molto (4)	Moltissimo (5)
Soddisfazione nella partecipazione alla procedura di Mediazione rispetto ad un giudizio in tribunale:					

VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE	Per niente (1)	Poco (2)	Abbastanza (3)	Molto (4)	Moltissimo (5)
La Mediazione ha consentito di risparmiare tempo, costi e rischi del ricorso al tribunale ?					

VALUTAZIONE DEL MEDIATORE	Per niente (1)	Poco (2)	Abbastanza (3)	Molto (4)	Moltissimo (5)
Competenza del mediatore nelle tecniche di gestione del conflitto e della procedura:					
Abilità del mediatore nel proporre una soluzione per la composizione della lite:					

IMPRESSIONI E SUGGERIMENTI PER UN SERVIZIO MIGLIORE:

Luogo _____ Data _____ Firma _____

Ai sensi del D. Lgs n° 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni la informiamo che i dati personali acquisiti saranno trattati anche con l'ausilio di strumenti elettronici, direttamente e/o tramite terzi esclusivamente gli adempimenti disposti dal D. M. n° 180/2010 - Ministero della Giustizia.

Luogo _____ Data _____ Firma _____

**MEDIAVALDERA
SPORTELLO DI CONCILIAZIONE DELL'UNIONE VALDERA**

**Giugno 2012
INDENNITA' DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE**

**SPESE DI AVVIO
€ 40,00 (+IVA)***

(da versare a cura della parte istante al deposito della domanda ed a cura della parte che accetta al momento della sua adesione al procedimento)

SPESE DI MEDIAZIONE

Valore della lite (colonna 1)	Spesa per ciascuna parte (colonna 2)	Spese per mediazione obbligatoria (ex Art. 5, comma 1 del D.lgs n° 28/2010) per ciascuna parte (colonna 3)
Fino a € 1.000,00	€ 65,00 (+ IVA)*	€ 43,00 (+ IVA)*
Da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 130,00 (+IVA)*	€ 86,00 (+IVA)*
Da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 240,00 (+IVA)*	€ 160,00 (+IVA)*
Da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 360,00 (+IVA)*	€ 240,00 (+IVA)*
Da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 600,00 (+IVA)*	€ 400,00 (+IVA)*
Da € 50.001,00 a € 250.000,00	€ 1.000,00 (+IVA)*	€ 665,00 (+IVA)*
Da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 2.000,00 (+IVA)*	€ 1000,00 (+IVA)*
Da € 500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 3.800,00 (+IVA)*	€ 1900,00 (+IVA)*
Da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 5.200,00 (+IVA)*	€ 2600,00 (+IVA)*
Oltre € 5.000.000,00	€ 9.200,00 (+IVA)*	€ 4600,00 (+IVA)*

* Nel caso di controversie internazionali l'IVA potrebbe non essere dovuta.

L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di Mediazione.
Sono altresì a carico delle parti le spese vive sostenute dall'Organismo per la gestione della procedura.

Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di € 40,00 che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di Mediazione e dalla parte chiamata alla Mediazione al momento della sua adesione al procedimento.

Per le spese di Mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella sopra riportata.

L'importo massimo delle spese di Mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della tabella (colonna 2) sopra riportata di cui alla legge vigente (D. M. n° 180 /2010 aggiornato al D. I. n° 145/2011) :

a) può essere aumentato in misura non superiore al 20% tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

b) deve essere aumentato in misura non superiore al 25% in caso di successo della Mediazione;

c) deve essere aumentato del 20% nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'Art. 11 del D. Lgs n° 28/2010;

d) nelle materie di cui all'Art. 5, comma 1, del D. Lgs n° 28/2010 (**Mediazione obbligatoria**), **deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e del 50% per i restanti; nel caso in cui la parte non si presenti le spese di Mediazione vengono ridotte a € 40,00 per 1° scaglione e € 50,00 per tutti gli altri.** Nel caso di successo della Mediazione viene applicato l'aumento in misura non superiore al 25% dell'importo delle suddette spese.

e) deve essere ridotto a € 40,00 per il primo scaglione e ad € 50,00 per tutti gli altri scaglioni quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la Mediazione partecipa al procedimento, ferma restando l'applicazione della lettera c) ovvero l'aumento del 20% nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'Art. 11 del D. Lgs n° 28/2010.

Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

Il valore della lite è indicato nella domanda di Mediazione a norma del codice di procedura civile.

Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000,00 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di Mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Le spese di Mediazione sono corrisposte per intero prima dell'inizio del primo incontro di Mediazione e non oltre il rilascio del verbale di accordo di cui all'Art. 11 del D. Lgs. n° 28/2010. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'Art. 5, comma 1, del D. Lgs n° 28/2010, l'Organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la Mediazione.

Le spese di Mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di Mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di

mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'Art. 11 del D. Lgs n° 28/2010.

Le spese di Mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente Decreto, sono derogabili sulla base di specifici accordi e intese che ne stabiliscono l'importo di riferimento per ogni singolo scaglione ¹.

¹ Si riporta in calce l'Art. 16 del D. M. n° 180/2010 (aggiornato ai sensi del D. I. n° 145/2011): "1) L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. 2) Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, e' dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che e' versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. 3) Per le spese di mediazione e' dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente Decreto. 4) L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:a) puo' essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessita' o difficolta' dell'affare; b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione; c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legislativo; d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della meta' per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo ad eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma; e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento. 5) Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione e' liberamente determinato. 6) Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro. 7) Il valore della lite e' indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. 8) Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità e' dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. 9) Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla meta'. Il regolamento di procedura dell'organismo puo' prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione. 10) Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o piu' mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legislativo. 11) Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. 12) Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando piu' soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte. 13) Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo. 14) Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente Decreto, sono derogabili."

Si passa quindi alla votazione della sopra riportata proposta di deliberazione, con il seguente risultato:

1. Votazione favorevole unanime sulla proposta di deliberazione
2. Votazione favorevole unanime sulla immediata eseguibilità della deliberazione

Il Presidente proclama pertanto approvata la deliberazione in oggetto e la sua immediata eseguibilità.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente dell'Unione Valdera
F.to DAVID TURINI

Il Segretario verbalizzante
F.to NORIDA DI MAIO

UNIONE VALDERA

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola

Zona Valdera - Provincia di Pisa

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE:

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE NELL'AMBITO DELL'UNIONE VALDERA.

Si esprime parere favorevole in linea tecnica sul provvedimento in oggetto specificato, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

Pontedera, 30.05.2012

Il Dirigente dell'Area Affari generali
dell'Unione Valdera
F.to Giovanni Forte

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile del provvedimento in oggetto specificato, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

Pontedera, 30.05.2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dell'Unione Valdera
F.to Giovanni Forte

UNIONE VALDERA

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola

Zona Valdera - Provincia di Pisa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto CERTIFICA che la su estesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presso la sede dell'Unione Valdera e sul sito internet dell'ente all'indirizzo www.unione.valdera.pi.it il giorno 11.06.2012.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE VALDERA

F.to Giovanni Forte

La presente copia - in carta libera per uso amministrativo - è conforme all'originale depositato presso la sede dell'Unione Valdera in Pontedera, Via Brigade Partigiane n.4.

Pontedera, li 11.06.2012

IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE VALDERA

F.to Giovanni Forte